



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 4984

Seduta del 30/03/2016

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con l'Assessore Giovanni Fava

Oggetto

APPROVAZIONE DEL "PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI SORVEGLIANZA DEL RISCHIO AFLATOSSINE NELLA CATENA ALIMENTARE DI PRODUZIONE DEL LATTE E DEI PRODOTTI A BASE DI LATTE" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE FAVA)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Piero Frazzi

I Direttore Generale Walter Bergamaschi

L'atto si compone di 17 pagine

di cui 10 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il Regolamento (CE) n. 178 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e, in particolare:

- il “considerando n° 12 del summenzionato regolamento che afferma: “Per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare tutti gli aspetti della catena di produzione alimentare come un unico processo, a partire dalla produzione primaria inclusa, passando per la produzione di mangimi fino alla vendita o erogazione di alimenti al consumatore inclusa, in quanto ciascun elemento di essa presenta un potenziale impatto sulla sicurezza alimentare;
- l'articolo 19, comma 4 che espone: “Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e, in particolare, l'articolo 3, comma 1 che obbliga gli Stati membri dell'U.E. a garantire che *i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata*, per raggiungere gli obiettivi della *legislazione alimentare* ai sensi del Reg. (CE) n. 178/2002;

VISTO il Regolamento (CE) N. 852 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) N. 183 del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

VISTO il Regolamento (CE) N. 1881 del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) N. 401 del 23 febbraio 2006 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069 del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Regolamento (UE) n. 16 del 10 gennaio 2011 recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi;

VISTO il Regolamento (UE) N. 142 del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

VISTO il Regolamento (UE) n. 519 del 16 maggio 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 401/2006 per quanto riguarda i metodi di campionamento per le grandi partite, per le spezie e gli integratori alimentari, i criteri di rendimento per le tossine T-2 e HT-2 e per la citrinina, nonché i metodi di analisi di screening;

VISTO il DPR n. 327/1980 recante "Disciplina igienica per norme Alimentari - Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

VISTO il Decreto Legislativo 10 maggio 2004, n. 149 recante "Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali";

VISTO il Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158 recante "Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali";

VISTO il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190 recante "Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare";

VISTO il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 recante "Attuazione della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 142 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1831/2003 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi. (09G0151)";

PRESO ATTO che la suddetta legislazione dispone in merito:

- alle iniziative da intraprendere per gestire il rischio di contaminazione chimica degli alimenti destinati al consumo umano e animale;
- ai provvedimenti prescrittivi e sanzionatori da assumere in caso di riscontro di non conformità e/o di rischio potenziale per la tutela della salute pubblica;

VISTA la nota del Ministero della Salute n. protocollo 855 del 16 gennaio 2013 che prevede l'attivazione di "Procedure operative straordinarie per la prevenzione e la gestione del rischio contaminazione da aflatossine nella filiera lattiero-casearia e nella produzione del mais destinato all'alimentazione umana e animale, a seguito di condizioni climatiche estreme";

CONSTATATO che si sono verificate le condizioni climatiche che favoriscono il rischio di contaminazione chimica summenzionato;

APPURATO che gli esiti dei controlli ufficiali, già programmati e attuati nel corso degli ultimi mesi, hanno evidenziato i rischi reali di contaminazione della catena alimentare in argomento;

RITENUTO pertanto che urge la necessità di attivare le "Procedure operative straordinarie per la prevenzione e la gestione del rischio contaminazione da aflatossine nella filiera lattiero-casearia e nella produzione del mais destinato all'alimentazione umana e animale, a seguito di condizioni climatiche estreme", ai sensi della sopraccennata nota del Ministero della Salute;

PRESO ATTO che con nota protocollo G1.2016.0008916 del 11 marzo 2016 è stata comunicata al Ministero della Salute la necessità di attivare procedure operative straordinarie per la prevenzione e la gestione del rischio aflatossine in ottemperanza alle prescrizioni della nota del Ministero della Salute n. 855/2013;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VERIFICATO che l'allegato A al presente provvedimento stabilisce misure sanitarie specifiche e straordinarie per gestire il rischio "Aflatossine" in Lombardia, con particolare riguardo:

- alle attività di competenza degli Operatori del Settore Alimentare e dei Mangimi, di seguito OSA/OSM, in materia di autocontrollo aziendale, ai sensi degli articoli 14, 15, 17 del Reg. (CE) n. 178/2002;
- alle attività di competenza delle Autorità sanitarie in materia di verifica dei "sistemi aziendali di autocontrollo", ai sensi del Reg. (CE) n. 882/2004;
- alle attività di competenza dell'IZSLER in qualità di "laboratorio ufficiale" delle Autorità Competenti in materia di "controllo ufficiale" ai sensi del Reg. (CE) n. 882/2004;
- alle attività di competenza degli OSA/OSM e delle Autorità di Controllo in materia di gestione del "Sistema di Allerta", ai sensi degli articoli 18, 19, 20 del Reg. (CE) n. 178/2002;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'U.O. Veterinaria in merito all'appropriatezza delle misure sanitarie sopraccitate per contenere in Lombardia il rischio "Aflatossine";

RITENUTO pertanto:

- di approvare il "Piano regionale straordinario di sorveglianza del rischio aflatossine nella catena alimentare di produzione del latte e dei prodotti a base di latte", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);
- di stanziare a tal fine la somma di Euro 60.000,00 a favore dell'IZSLER per le attività di laboratorio ufficiale contemplate dal Piano regionale straordinario di sorveglianza in argomento;
- di rinviare ad un successivo provvedimento della D.G. Welfare l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
- di impegnare l'IZSLER ad assolvere agli obblighi in materia di rendicontazione tecnica e finanziaria nei confronti dell'Amministrazione che eroga il finanziamento;

DATO ATTO che la somma di Euro 60.000,00 trova copertura sul capitolo di bilancio



Regione Lombardia

LA GIUNTA

13.07.104.8781 dell'esercizio finanziario in corso, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

STABILITO che la sopraindicata somma verrà erogata in seguito alla presentazione della rendicontazione tecnica e finanziaria dell'attività svolta da parte dell'IZSLER;

PRECISATO che il finanziamento viene assegnato in regime di esclusione dal campo IVA ai sensi dell'art. 14, comma 10 della legge n. 537/1993;

DATO ATTO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il "Piano regionale straordinario di sorveglianza del rischio aflatossine nella catena alimentare di produzione del latte e dei prodotti a base di latte", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);
2. di stanziare a tal fine la somma di Euro 60.000,00 a favore dell'IZSLER per le attività di laboratorio ufficiale contemplate dal Piano regionale straordinario di sorveglianza in argomento;
3. di dare atto che la somma di Euro 60.000,00 trova copertura sul capitolo di bilancio 13.07.104.8781 dell'esercizio finanziario in corso, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
4. di stabilire che la sopraindicata somma verrà erogata in seguito alla presentazione della rendicontazione tecnica e finanziaria dell'attività svolta da parte dell'IZSLER;
5. di rinviare ad un successivo provvedimento della D.G. Welfare l'assunzione dei relativi impegni di spesa;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

6. di precisare che il finanziamento viene assegnato in regime di esclusione dal campo IVA ai sensi dell'art. 14, comma 10 della legge n. 537/1993;
7. di dare atto che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
8. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvederà alla pubblicazione di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul portale istituzionale della D.G. Welfare.

IL SEGRETARIO

Fabrizio De Vecchi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge